



## COMUNE DI ALESSANDRIA

### Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 84 del 27/05/2014

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 13.00 si è riunito il Collegio dei Revisori, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 08/11/2012, con la presenza dei Signori:

**dott.ssa Antonella Perrone** (Presidente)

**dott. Paolo Bruno** (Componente)

**rag. Stefania Mariotti** (Componente)

Il Collegio ha preso in esame la documentazione ricevuta con nota n. 214 dalla Direzione Organizzazione e Personale avente ad oggetto il Fondo salario accessorio del personale del comparto anno 2013.

*L'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 165/2001 dispone che "gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa".*

Ne consegue che gli enti pubblici locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono tenuti a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale. In caso di superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione, accertato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, la legge pone l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva e, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di legge, le clausole contrattuali sono nulle.

Lo sfioramento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del patto, pertanto, costituiscono eventi impeditivi non derogabili all'erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate.

Il divieto di procedere a qualunque forma di assunzione in caso di mancato rispetto del patto nell'esercizio precedente (ex art. 76, comma 4 D.L. 112/2008), va esteso alle modalità alla stessa alternative, come vanno considerate le maggiori prestazioni lavorative o il maggior impegno professionale delle risorse umane in servizio, i cui maggiori oneri sono coperti dalle risorse decentrate di parte variabile.

Le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, vanno dunque subordinate al rispetto del patto di stabilità, la cui verifica va fatta con riferimento all'esercizio precedente nonché all'esercizio in corso al momento della destinazione delle risorse. In tal senso si è espressa la Corte dei Conti del Piemonte con delibere n. 96/2010, 26/2011, 29/2012, 59/2013 e 418/2013 .

La parte variabile del fondo può quindi essere oggetto di incremento solamente negli enti virtuosi.

L'Ente, in materia di trattamento del fondo per le risorse decentrate nella quota variabile, è soggetto alla disciplina sanzionatoria connessa alla violazione dei vincoli del Patto di stabilità nell'anno 2012 che si sostanzia nell'impossibilità di stanziare risorse variabili nei rispettivi fondi sia del personale che della dirigenza.

Per effetto della ricostruzione operata dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51/CONTR/2011, che ha affrontato in termini generali la problematica dell'applicazione dell'art.9, comma 2-bis, legge 122/2010, le risorse da assoggettare a contenimento, nel contesto di tale norma, sono identificabili con quelle che confluiscono nel fondo delle risorse decentrate, in quanto le medesime sono in generale quantificate e gestite autonomamente dalle amministrazioni interessate e, pertanto, possono influire sulla crescita della dinamica retributiva, in contrasto con gli obiettivi di riduzione enunciati dalle norme finanziarie.

La ratio del citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è dunque quella di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all'ammontare complessivo delle risorse presenti nei fondi unici, che dovrebbero

tendenzialmente essere destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Tra quelle individuate dalla Sezione regionale rimettente le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che, peraltro, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica, con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

Pertanto in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo in senso solo figurativo, dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica.

Detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, in quanto in tal caso si tratta all'evidenza di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche, offerte da personale qualificato in servizio presso l'amministrazione pubblica; peraltro, laddove le amministrazioni pubbliche non disponessero di personale interno qualificato, dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni con possibili aggravii di costi per il bilancio dell'ente interessato. Deve aggiungersi, con specifico riferimento a tale tipologia di prestazione professionale, che essa afferisca ad attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti.

Caratteristiche analoghe presentano le risorse che affluiscono al fondo per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna (comunale/provinciale), in quanto, anche in questo caso, si tratta di prestazioni professionali tipiche, la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Tra le risorse di alimentazione del fondo, di cui alla richiesta di parere formulata in data 25.10.2013 da parte del Comune di Alessandria alla Sezione di controllo della Corte dei Conti del Piemonte, le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna, devono

ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78.

La citata delibera n. 418/2013 della Corte dei Conti del Piemonte afferma, tuttavia, che "Diversamente, le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI non si sottraggono alla regola generale ....nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art.9, comma 2 bis in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni e agli avvocati comunali/provinciali, sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'Ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa". In conclusione, gli incentivi derivanti dal recupero ICI, come sono inclusi nel calcolo del tetto massimo del Fondo accessorio ex art.9, comma 2 bis citato, così devono ritenersi soggetti al divieto di incremento della parte variabile del Fondo accessorio del comparto e della dirigenza derivante dal disposto dell'art.40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001.

Il fondo per il salario accessorio dell'anno 2013, costituito con determinazione dirigenziale n. 2014 del 20 dicembre 2013, è incrementato delle somme ex art.15, comma 5 riferite al recupero ICI che, per le considerazioni sopra espresse, vanno ricomprese nella parte variabile del fondo sottoposta a contrattazione decentrata e soggetta al tetto di cui al predetto art. 9 bis.

L'iscrizione delle suddette somme si è resa necessaria in conseguenza dei decreti ingiuntivi e successivi atti di precetto inoltrati dal Tribunale al Comune a seguito di ricorso dei dipendenti interessati. Il decreto ingiuntivo ed il successivo atto di precetto ha costituito il titolo esecutivo in base al quale l'Ente ha proceduto al pagamento, nonostante la tipologia di tali compensi sia da ricomprendere nelle risorse variabili soggette a contrattazione decentrata in presenza dell'adeguata compatibilità finanziaria e nell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica.

Il Collegio

Preso atto del parere di regolarità tecnica nonché dei visti di esecutività attestante la copertura finanziaria.

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**


sul provvedimento adottato.

La seduta si chiude alle ore 16.30.


Letto, approvato e sottoscritto.

**I Revisori**

Antonella Perrone



Paolo Bruno



Stefania Mariotti

